



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornate al 6 settembre 2022

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica - Compendio immobiliare Nuovo Rettorato - Palazzo di Vetro, sede dell'Università Politecnica delle Marche

CUP I31E18000090005 - Numero di gara 8694127 - CIG 9376471CA3

Domanda 1

La scrivente è in possesso della categoria OG1 CLASSIFICA VIII, OS21 V E OG11 V.

Ha la possibilità di partecipare singolarmente dichiarando il subappalto totale delle categorie mancanti?

Risposta 1

Come indicato all'art.7 del disciplinare di gara, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di capacità economico/finanziaria - tecnico/professionale previsti al punto 7.2. lettera a), così come indicato al punto 3.3. del disciplinare di gara. Il medesimo punto 7.2. lettera a), inoltre, precisa che, ai sensi dell'art.79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 l'Impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

L'articolo 9 del disciplinare di gara precisa che il subappalto sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, che i lavori appartenenti:

- alla categoria OG1 saranno subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, entro il limite del 49,99%;
- alle categorie OS21, OS18-A, OS18-B, OS30, OS28, OS3 e OS4 saranno interamente subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati.

La qualificazione non posseduta con riferimento alle categorie scorporabili, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Si rammenta che il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Come chiaramente si evince dalle norme di gara indicate, la mancata indicazione delle parti da subappaltare all'atto dell'offerta (qualora non possedute dall'operatore economico offerente) non consentirà di soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria - tecnico/professionale previsti al punto 7.2. lettera a) del disciplinare di gara e sarà, pertanto, causa di esclusione.